

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.     98

DEL    28/12/2010

---

---

O G G E T T O:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO – ART. 3 C. 27 – 29 LEGGE 244/2007

---

---

Oggi, 28/12/2010 alle ore 18,10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	A	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	A
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	A
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 17 e assenti n. 4

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico  
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe  
assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto:

ESECUZIONE IMMEDIATA     SI

ALLEGATI                     NO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art.3, commi 27-29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " ( Legge Finanziaria 2008 ), detta disposizioni così come di seguito:

*"27. Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";*

*"28. L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27".*

*"29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27";*

- entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- l'art. 71, comma 1, lett. E) del Disegno di Legge n. 1082, approvato in via definitiva dal Senato in data 26/05/2009 è intervenuto a modificare tale termine sostituendo, al comma 29 dell'art. 3, della Legge n. 244/07 le parole "entro diciotto mesi" con "entro trentasei mesi" pertanto la nuova data di scadenza per la cessione a terzi delle società o delle partecipazioni vietate sarà il 31/12/2010;
- infine, dopo una ulteriore modifica del termine con l'art. 19 comma 2 lett.b) del D.L. 78/09, con la quale era stato ripristinato il termine originario di diciotto mesi, dopo che la Legge di conversione del D.L. 78/09 ha soppresso tale modifica, è stabilito che il termine entro il quale gli enti locali devono adempiere all'obbligo della eventuale cessione a terzi delle partecipazioni in società con attività non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali è il 31 dicembre 2010;

**CONSIDERATO** che il Comune intestato rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate dal succitato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed è pertanto tenuta ad osservare la sopra descritta normativa;

**ACCERTATO** che questo Comune detiene le partecipazioni in società non quotate di cui al prospetto che segue, nel quale, al fine di una più completa disamina ed al fine di una consapevole determinazione in tal senso, è indicata la quota percentuale di capitale sociale posseduta dall'Ente e l'oggetto sociale in sintesi;

	Denominazione	sede	Capitale sociale	Partecipazione del comune	settori di intervento
1	POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c. a r.l.	AR	300.000,00	0,4	Sviluppo facoltà e corsi di laurea
2	COINGAS s.p.a.	AR	14.850.000,00	5,01	Prod, trasp, vendita, distribuz. Gas
3	NUOVE ACQUE s.p.a.	AR	34.450.389,12	1,91	Gestione servizio idrico integrato
4	LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.	AR	3.163.752,00	1,96	Trasp. Pubb. Locale su gomma
5	CASENTINO SERVIZI s.r.l.	AR	1.000.000,00	19,681	Raccolta e smaltimento r.s.u.
6	AREZZO CASA s.p.a.	AR	3.120.000,00	2,88	Gestione patrimonio E.R.P.
7	FIDI TOSCANA s.p.a.	FI	72.020.000,00	0,001	Intermediazione finanziaria
8	CINPA s.c. a r.l.	AR	17.000,00	5,88	Formazione professionale P.A.

**VISTI:**

- l'art.13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (d'ora innanzi TUEL), individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che: “*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ....*”;
- l'art.112, comma 1, del TUEL, dispone che: “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
- l'art.3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 2, comma 4, lettera b) della legge 5/6/2003, n. 131 relativamente alle funzioni istituzionali dei comuni;

**RICHIAMATO** lo statuto comunale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

Art. 10 Finalità,

Art. 12 Diritto alla salute,

Art. 13 Diritto allo studio,

Art. 14 Diritto alla cultura e all'informazione,

Art. 15 Promozione dell'attività sportiva,

Art. 16 Diritto ad un uso equilibrato del territorio

nonché il TITOLO IV del medesimo statuto relativo ai servizi e le forme associative e di cooperazione, per effetto del quale pertanto, il Comune, in qualità di soggetto di riferimento per lo sviluppo del territorio, si avvale anche del contributo di società partecipate che hanno come settori principali di attività quelli dei servizi pubblici locali e della promozione dello sviluppo economico e civile della popolazione;

**CONSIDERATO** che:

alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'espressione “attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune” è riferita a tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

**PRESA VISIONE** dello statuto della sotto menzionata società e verificato che non ricorrono i presupposti di cui all'art.3, commi 27-29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione del modestissimo uso che ne ha fatto il comune;

	Denominazione	Sede	capitale sociale	partecipazione del comune	settore di intervento
1	CINPA s.c. a r.l.	Arezzo	17.000,00	5,88	Formazione professionale P.A.

**CONSIDERATO** che:

la società sopra richiamata non può essere inserite nel novero degli organismi che svolgono attività di produzione di beni e/o di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

**VISTO**

Il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, c.1 del D. Lgs. 267/2000;

il parere favorevole del responsabile dell'Uff. Ragioneria, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco delle società partecipate dal Comune di Bibbiena, come di seguito indicato sulle quali è stata effettuata l'analisi tra l'attività economica dedotta nell'oggetto sociale e la valutazione per esser strumentalmente ed indispensabilmente correlate al miglior conseguimento delle finalità istituzionali nell'ambito del proprio livello di competenza;
2. **DI PROVVEDERE AD INDIVIDUARE** le seguenti società partecipate dal comune, come aventi i requisiti per il mantenimento in portafoglio societario ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e s.m.i.;
3. **DI PRECISARE** che a fianco di ciascuna delle società di cui in prosieguo sono state sinteticamente esposte le motivazioni di ordine giuridico che hanno condotto questa amministrazione ad esprimere la volontà di mantenimento delle stesse in ragione dell'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

**POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c. a r.l. società a maggioranza privata**

Trattasi di società con finalità di interesse generale che non solo si adopera per l'insediamento di corsi di laurea, di perfezionamento e di specializzazione, ma che funge anche da sviluppo con l'indotto economico dell'intera provincia e del Casentino penalizzato geograficamente dal raggiungere talune facoltà universitarie.

**COINGAS s.p.a. totalmente pubblica e pluricomunale**

Trattasi di società la cui attività, come da art.2 del proprio statuto, si manifesta in espletamento di servizi aventi (quali la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione e vendita del gas per usi plurimi) carattere di utilità pubblica e indispensabilità;

**NUOVE ACQUE s.p.a. misto pubblico privata (capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa Aretina (46,16%).**

Trattasi di società la cui attività, si manifesta in espletamento di servizi aventi carattere di utilità pubblica e indispensabilità;

**LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.**

Trattasi di società la cui attività, si manifesta in espletamento di servizi aventi carattere di utilità pubblica e indispensabilità;

**CASENTINO SERVIZI s.r.l. totalmente pubblica**

Trattasi di società la cui attività, si manifesta in espletamento di servizi aventi carattere di utilità pubblica e indispensabilità;

**FIDI TOSCANA spa a prevalente partecipazione regionale**

Contribuisce allo sviluppo economico attraverso il credito agevolato in favore di piccole e medie imprese.

**AREZZO CASA s.p.a. totalmente pubblica**

Trattasi di società la cui attività, si manifesta in espletamento di servizi aventi carattere di utilità pubblica e indispensabilità;

4. **DI STABILIRE** che le partecipazioni in società di cui allo schema che segue debbono ritenersi prive dei requisiti di cui all' 3, commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e s.m.i. in quanto non strategiche ai fini del Comune e conseguentemente da dimettere:

	Denominazione	Sede	capitale sociale	partecipazione del comune	settore di intervento
1	CINPA s.c. a r.l.	Arezzo	17.000,00	5,88	Formazione professionale P.A.

5. **DI DARE MANDATO** alla Giunta Comunale ed agli Uffici, ciascuno per quanto di competenza, di avviare le procedure di dismissione delle partecipazioni incompatibili, così come individuate nello schema che precede nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti

disposizioni normative e tenuto conto delle clausole di prelazione/gradimento contemplate dai vari statuti delle società/consorzi interessate, in quanto legittime ed conformi con la normativa pubblicistica di riferimento;

6. **DI STABILIRE** che, laddove in esito all'espletamento delle citate procedure di dismissione non fosse possibile addivenire alla cessione delle partecipazioni incompatibili, per mancanza di cessionari interessati, si dovrà procedere a richiedere alla stessa società/consorzio il rimborso delle relative quote/azioni di pertinenza, secondo le previsioni e le procedure statutarie e civilistiche vigenti;

7. **CHE**, nelle more del perfezionamento delle procedure di dismissione di cui ai punti precedenti, non potranno essere avviate, nei confronti delle società/consorzi indicati nello schema di cui al superiore punto 2), operazioni di ricapitalizzazione, finanziamento dei soci, dazione di garanzie in qualsivoglia forma offerte, ovvero ogni altra forma di aiuto finanziario comunque recato da parte del Comune eccezion fatta per quelle che derivano da contratti di fornitura già in essere alla data di adozione della presente deliberazione o da inderogabili obblighi di legge (*Corte dei Conti, sez. Puglia, parere n. 67/2010*).

8. **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento è stato assolto l'obbligo di cui all'art.3, comma 28, della legge n.244/2007 e che pertanto il medesimo costituisce autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni di cui al precedente punto 3) sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell'art.3.

9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, giusto art. 3, comma 28, ultimo periodo della L. 244/2007, come aggiunto dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

**CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 4 ASTENUTI (Parri – Polverini – Giovannini – Mellini)**

**E CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 4 ASTENUTI (Parri – Polverini – Giovannini – Mellini)**, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SEGRETERIA GENERALE

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO  
– ART. 3 C. 27 – 29 LEGGE 244/2007

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 21/12/2010

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Liberto Giuseppe

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 21/12/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Marco Bergamaschi

# COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

## RELAZIONE TECNICA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge- Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2000.

In particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.

La legge 102/99 di conversione del D.L. 78/09, ha approvato le modifiche all'art. 3, comma 27 della L. 244/07, stabilendo infine che il termine entro il quale gli enti locali devono adempiere all'eventuale cessione a terzi delle partecipazioni in società non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali è il 31/12/2010.

Esaminato l'elenco delle partecipazioni detenute dall'Ente, alla luce delle succitate disposizioni il CINPA è connotato da una scarsa partecipazione del comune ai corsi programmati e ciò in funzione dei costi eccessivi dei singoli corsi e conseguentemente non v'è una effettiva ricaduta nelle politiche dell'Ente.

Quanto alle altre partecipazioni, si ritiene che vi sia uno stretto legame con l'attività societaria e le finalità istituzionali dell'ente; è indubbia la presenza di tale requisito quando oggetto dell'attività è lo svolgimento di servizi pubblici ovvero di interesse generale della collettività.

Bibbiena 21/12/2010

IL SEGRETARIO  
Liberto




**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E  
AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO - ART. 3 C. 27 - 29 LEGGE 244/2007**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
B. BENSI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 10/01/2011 e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs.  
18/08/2000, N. 267


N. 58 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 10/01/2011



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 10/01/2011 al 25/01/2011  
e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 58 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 21/01/2011 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non  
sono pervenute opposizioni  
(oppure).....

---

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE